



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

**Al Rettore
al Direttore Amministrativo
Università Statali - non Statali
LORO SEDI**

e p.c. **Al Comitato nazionale
per la valutazione del
sistema universitario
SEDE**

**Al CINECA
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)**

Ufficio V
Prot. n. 25
del 23/01/2008

Oggetto: art. 4 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (requisiti necessari di docenza): indicazioni operative a.a. 2008/2009

Facendo seguito alla nota dell'Ufficio V n. 514 del 21 dicembre 2007, con la presente vengono fornite le indicazioni operative che si ritengono necessarie al fine di consentire alle Università una efficace organizzazione delle operazioni relative all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. in oggetto e dal relativo allegato B. (*V. Nota 1 a fine testo*)

Si fa riserva di ulteriori indicazioni con riferimento alla verifica del possesso degli altri requisiti necessari di cui all'art. 1 dello stesso D.M. n. 544/2007, nonché alla procedura da seguire ai fini dell'esame delle eventuali proposte di attivazione di corsi di studio in sedi didattiche diverse dalla sede legale e amministrativa dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009), al sub. Allegato A.2, punto 2.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.M. n. 544/2007, relativo alla programmazione locale degli accessi ai corsi di studio, eventuali indicazioni operative al riguardo saranno fornite dalla competente Direzione generale per lo studente.

Come indicazione di carattere generale, si ritiene utile evidenziare che i nuovi requisiti necessari di docenza definiti con il D.M. n. 544/2007 sono stati adottati, in coerenza con le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio afferenti alle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 (v. D.M. 26 luglio 2007, n. 386), al fine di "correggere le tendenze negative", correlate alla "proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata" (v. sezione 1.4 del D.M. n. 386/2007).

Le Università, infatti, devono comunque assicurare, nell'interesse pubblico (e degli studenti in particolare), un livello minimo essenziale di risorse di docenza di ruolo (come definito nel D.M. n. 544/2007 in



Ministero dell'Università e della Ricerca

oggetto), al fine di consentire il corretto funzionamento dei corsi di studio. In particolare:

a. l'art. 4 del D.M. n. 544/2007 e il relativo allegato B (in coerenza con quanto indicato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nel doc. 7/07 e nei precedenti documenti dello stesso) definiscono livelli di docenza di ruolo dell'Ateneo, "calcolat(i) ipotizzando una situazione teorica di impegno esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio". In tal modo, viene dato alle Università un criterio univoco - applicabile altresì nei (breve) tempi disponibili per la definizione dell'offerta formativa annuale di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto - di "autovalutazione della sostenibilità dei propri corsi di studio" verificando preliminarmente il "possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti" necessari. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla predetta verifica, analogamente agli a.a. precedenti, il Ministero mette a disposizione degli Atenei "nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, con procedura informatizzata";

b. i Nuclei di valutazione possono pertanto circoscrivere la loro relazione tecnica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.M. n. 270/2004, "limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F., valutando, in particolare se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007".

La verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza viene pertanto condotta in due fasi successive:

a. viene verificata la sostenibilità teorica dei corsi di studio da attivare in relazione alle risorse di docenza complessivamente disponibile nelle facoltà (o competenti strutture didattiche); verifica per la quale è predisposta, a livello centrale, la Pre-Off.F.. Si unisce un **allegato tecnico** nel quale viene data una descrizione sintetica della procedura informatizzata in corso di predisposizione a tale riguardo;

b. viene verificata, avvalendosi dei Nuclei di valutazione, la sostenibilità effettiva dei singoli corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso.

L'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa, presupposto per la loro attivazione, è subordinato al superamento di entrambe le predette fasi, relative alla verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza, nonché dei restanti requisiti necessari (v. artt. 2, 3, 6 e 7).

Al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione dell'offerta formativa degli Atenei, si evidenzia l'opportunità che, come indicato nell'Allegato C del D.M. n. 544/2007, le Università valutino già nella fase relativa alla progettazione dei corsi di studio, prima dell'inserimento delle iniziative proposte nella sezione RAD della Banca dati dell'offerta formativa, anche "la adeguatezza e compatibilità delle (proposte) con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo".

Tenuto conto del particolare momento (trasformazione generale dei corsi di studio), per economia di lavoro anche da parte del Ministero e del CUN, si richiama l'attenzione delle Università a non procedere all'inserimento nella sezione RAD di corsi che, ove non sussistessero i requisiti necessari, non potranno essere inseriti nella Off.F. 2008/2009 e, conseguentemente, non potranno essere attivati.

Nota 1:

Ulteriori e maggiormente specifiche indicazioni in



Ministero dell'Università e della Ricerca

*relazione a domande ricorrenti poste dalle Università
potranno essere rese disponibili direttamente sul sito
internet della Banca dati dell'offerta formativa, che
si prega di consultare.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Masia", written over the printed name of the Director General.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato tecnico (Pre-Off.F)

1. Dotazioni di docenza di ruolo

La sostenibilità teorica dei corsi di studio da attivare viene verificata in relazione alle risorse di docenza complessivamente ed effettivamente disponibili calcolate a livello di facoltà (o competente strutture didattica²). Si precisa (v. successivo punto 7) che la procedura di verifica prende in esame prima i corsi che saranno attivati per l'a.a. 2008/2009 nelle classi definite in attuazione D.M. n. 509/1999 (nel seguito, vecchie classi) e, successivamente, i corsi delle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 (nel seguito, nuove classi). Per tale motivo, i docenti utilizzati per la verifica del possesso dei requisiti minimi nei corsi delle vecchie classi non potranno essere conteggiati per la verifica del possesso dei requisiti nelle nuove classi.

Verrà presa in considerazione la possibilità di conteggiare docenti afferenti ad altre facoltà dell'Ateneo, esclusivamente per i corsi interfacoltà (risultanti come tali nel RAD); la verifica dei requisiti di docenza verrà effettuata nell'ambito della facoltà responsabile amministrativa del corso, con l'eventuale indicazione del numero dei docenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari da impegnare negli stessi, che andranno ovviamente sottratti, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della facoltà di afferenza.

Per la verifica verranno presi in considerazione i dati relativi alle dotazioni di docenza di ruolo risultanti dagli archivi CINECA entro il termine di chiusura della Pre.Off.F, con l'esclusione dei docenti fuori ruolo e in aspettativa³.

2 Copertura dei Settori scientifico-disciplinari

Al fine di valutare la "copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari" da attivare, viene fatto riferimento, come indicato nell'Allegato B "ai criteri e alle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei...documenti del" CNVSU, in particolare nei doc. 3/03 e 3/04, al cui testo si fa rinvio. A tal fine, si assume pertanto che un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Nei casi intermedi, in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi, il settore in oggetto viene considerato parzialmente coperto, con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura. La verifica viene inoltre effettuata come negli anni passati (e secondo quanto indicato nei predetti documenti del CNVSU), separatamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale, "riutilizzando" per i corsi di laurea magistrale anche i docenti utilizzati per i corsi di laurea.

Per lo stesso motivo indicato al punto 1, si precisa che non saranno conteggiati i docenti già utilizzati per la verifica del possesso dei requisiti minimi per i corsi nelle vecchie classi⁴.

² Per comodità di esposizione, si precisa che nel seguito verrà utilizzato sempre il termine facoltà.

³ Per la predetta verifica devono invece intendersi compresi, a pieno titolo, in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio, i soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

⁴ In termini operativi, fermi restando gli esiti del calcolo della verifica del grado di copertura per le classi di laurea e di laurea specialistica afferenti alle vecchie classi, la verifica del grado di copertura per le nuove classi viene compiuta considerando simultaneamente tutte le classi (comprese quelle vecchie, che l'Università ha già provveduto a inserire nella Off.F.).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Si precisa inoltre che, in relazione a quanto previsto al punto 2 dell'Allegato B, la verifica del predetto grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari fa riferimento "alle attività formative di base e caratterizzanti (così come definiti nel regolamento didattico d'Ateneo)". Ai soli fini della verifica del grado di copertura e della successiva definizione della Off.F., l'Università potrà pertanto indicare tra i settori di base e caratterizzanti, previsti per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del proprio corso di studio, anche ulteriori settori rispetto a quelli "obbligatori" previsti dai decreti sulle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007), prendendo pertanto in considerazione anche parte dei settori "affini e integrativi".

3. Allegato B. punto 1.1.

3.A Gruppi di affinità

Si ritiene opportuno precisare che la riduzione di docenza per i corsi di laurea da attivare nella stessa classe (secondo quanto indicato al predetto punto 1.1.) è applicabile esclusivamente "in relazione a quanto previsto ... dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. n. 270/2004", e cioè, nel caso di definizione di eventuali gruppi di affinità, per i soli corsi di ciascuna classe che l'Università dichiara fra loro affini.

3.B Corsi di studio omologhi

In relazione a quanto indicato nella nota dell'Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre 2007, si precisa che per corsi di studio omologhi devono intendersi esclusivamente quelli con medesimo ordinamento didattico (e cioè con la medesima "scheda" nella sezione RAD della Banca dati dell'offerta formativa), che, in quanto tali, vengono replicati nella Off.F., subordinatamente, tra l'altro, al possesso dei requisiti di docenza riportati al predetto punto 1.1..

4. Immatricolati previsti

In relazione a quanto indicato nell'Allegato B, per i corsi che non sono ad accesso programmato, ai fini della stima del numero di immatricolati previsti (iscritti per la prima volta al corso di laurea o al corso di laurea magistrale), viene fatto riferimento ai dati inseriti dalle Università nell'Anagrafe nazionale degli studenti negli ultimi tre anni accademici per i quali sono disponibili dati definitivi (aa.aa. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) relativamente ai corrispondenti corsi nelle vecchie classi. Accanto a ciascun corso, viene indicato il valore minimo tra la media di tale triennio e il dato del 2006/2007. Ai fini di tale calcolo, per i corsi di nuova attivazione, inseriti nell'Anagrafe da meno di tre anni accademici, in luogo dei dati relativi agli a.a. mancanti, si utilizza il dato relativo alla numerosità massima teorica della classe. Qualora il corso in esame sia il risultato dell'accorpamento di più corsi delle classi di cui al D.M. n. 509/1999, si fa riferimento alle somme dei dati relativi agli stessi. Si precisa che, qualora i dati calcolati nel modo sopra indicato non costituiscano una previsione rappresentativa delle immatricolazioni 2008/2009, l'Università potrà adeguare gli stessi esplicitandone le motivazioni al Nucleo di valutazione ai fini della relazione di cui all'art. 9 del D.M. 544/2007.

5 Valutazioni comparative

Si evidenzia che i requisiti di docenza necessari, come indicato all'art. 4 del D.M. n. 544/2007 fanno riferimento "al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile". In relazione a quanto indicato all'allegato B, punto 4, al D.M. n. 544/2007, si precisa pertanto che la possibilità di prendere in considerazione, ai fini dell'attivazione del corso di studio, procedure di valutazione comparativa non equivale al formale possesso dei requisiti necessari; si consente piuttosto, nel



Ministero dell'Università e della Ricerca

limite temporale pari a "un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio" (a partire dall'a.a. di prima attivazione degli stessi), a tutte le Università che intendono ampliare la propria offerta formativa, di adeguare gradualmente nel tempo l'eventuale docenza aggiuntiva necessaria⁵.

In termini operativi, potranno essere presi pertanto in considerazione, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, i dati relativi alle procedure di trasferimento e concorsuali, concluse e in atto, esclusivamente:

- in ragione del numero dei corsi di studio inseriti nella Off.F. 2007/2008 da "un numero di anni non superiore alla (loro) durata normale"⁶;
- su esplicita richiesta dell'Università da formulare nella Pre.Off.F, in relazione a ogni facoltà interessata.

Come indicato allo stesso punto 4 dell'Allegato B, una volta attivata tale richiesta, "fino al raggiungimento del possesso effettivo dei requisiti necessari (correlato alla presa di servizio dei predetti docenti nell'Ateneo), non possono essere attivati ulteriori corsi di studio nell'ambito delle facoltà".

6 Piani di raggiungimento

Le Università di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. n. 544/2007, "se in possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni", potranno, eventualmente, sottoscrivere i piani di raggiungimento previsti allo stesso comma per il raggiungimento dei nuovi requisiti di docenza⁷; in relazione a quanto previsto, al successivo comma 3 dello stesso articolo, le predette Università, che adotteranno tali piani:

- "non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio";
- possono pertanto attivare, in carenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4... esclusivamente i corsi risultanti da trasformazione di corsi già attivati⁸, ovvero i

⁵ In tal caso, non si richiede la esplicita sottoscrizione di un piano di adeguamento, dal momento che un piano di raggiungimento sostanzialmente esiste ed è, ancorché non ancora conseguito, in completa fase di attuazione, essendo già in corso tutte le procedure di reclutamento dei docenti necessari a colmare la relativa carenza.

⁶ A tal fine, si procederà nella Pre-Off.F. secondo l'algoritmo appreso indicato a puro titolo esemplificativo, con riferimento a una facoltà (o competente struttura didattica) che nella precedente Off.F. 2007/2008 (tenendo conto anche dei corsi interfacoltà) ha inserito un numero pari a n corsi di studio:

- caso 1, l'Università non intende attivare nella facoltà un numero maggiore di corsi, e il predetto numero di n corsi risulta già inserito nella Off.F. da un numero di anni superiore o pari alla durata normale dei corsi della relativa tipologia. In tal caso, non potranno essere prese in considerazione valutazioni comparative per nessun corso;
- caso 2, l'Università non intende attivare nella facoltà un numero maggiore di corsi, e soltanto il numero dei predetti $n-z$ corsi risulta già inserito nella Off.F. da un numero di anni superiore o pari alla durata normale, mentre z da un numero inferiore. In tal caso, per il numero residuo di anni, potranno essere conteggiate valutazioni comparative nel limite massimo necessario a coprire i requisiti necessari per un numero z di corsi (tenendo, ovviamente, conto della tipologia degli stessi);
- caso 3, l'Università intende attivare nella facoltà per l'a.a. 2008/2009 un numero di corsi maggiore rispetto al 2007/2008; ad esempio, $n+w$ corsi. Potranno essere comunque prese in considerazione le valutazioni comparative necessarie a coprire i requisiti necessari per w corsi, per un numero di anni pari alla durata degli stessi.

⁷ Atteso che per i corsi della classe LMG/01, come indicato all'art. 12 del D.M. n. 544/2007, trovano applicazione i requisiti necessari indicati nello stesso decreto, le predette Università potranno eventualmente sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari anche per tali corsi, della durata massima di 5 anni.

⁸ In caso di trasformazione, si evidenzia che, qualora le predette Università, in relazione agli anni di corso "trasformati", rispettino le numerosità minime di docenti di cui alla tabella 5 dell'Allegato B, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione, non devono sottoscrivere alcun piano di raggiungimento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

corsi istituiti in sostituzione di corsi già attivati, purché non venga aumentato il numero di corsi complessivamente attivati;

- qualora intendano procedere per l'a.a. 2008/2009 al riordino solo di una parte dei corsi di studio, potranno comunque adottare successivi piani di raggiungimento per i corsi che verranno riordinati nei successivi anni accademici.

Al riguardo, si sottolinea che la sottoscrizione del predetto piano di raggiungimento (da inserire nella Pre-Off.F.) è comunque subordinata al possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni. Si precisa, inoltre, che i predetti requisiti minimi devono essere effettivamente posseduti, facendo riferimento alla docenza effettivamente disponibile e indipendentemente dalle indicazioni operative fornite nella prima applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004.

In relazione a quanto sopra, le predette Università verificheranno, preliminarmente a tale sottoscrizione, le numerosità di docenza e il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari previsti dai predetti DD.MM., con una apposita procedura informatizzata resa disponibile nella stessa Pre-Off.F. Qualora tale verifica abbia esito positivo, le Università interessate potranno completare la procedura di sottoscrizione del piano di raggiungimento; diversamente, tale sottoscrizione sarà consentita dalla procedura informatizzata esclusivamente nel limite dei corsi che supereranno la predetta verifica. Di tale possibilità, potranno altresì avvalersi anche le Università di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. n. 544/2007, "che hanno già adottato un piano di raggiungimento dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005", nel caso in cui le stesse, avendo effettivamente conseguito tale piano (con il reclutamento dei docenti necessari) entro i termini per l'inserimento nell'Off.F., abbiano deciso di procedere alla trasformazione dei propri corsi di studio.

In ogni caso, si richiama l'attenzione sulla considerazione che i corsi di studio i quali, a seguito della predetta verifica, non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, non potranno comunque essere più attivati nelle corrispondenti vecchie classi, in quanto:

- l'inserimento nella Off.F. 2008/2009 dei corsi di studio afferenti alle vecchie classi, deve comunque avvenire entro il 15 aprile c.a.;
- una volta che si è proceduto alla trasformazione del corso in una delle nuove classi, lo stesso non è più attivabile nella corrispondente vecchia classe (v. nota dell'Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre 2007), ferma restando la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo.

Per completezza, si evidenzia altresì che le Università di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. n. 544/2007, che non procedano alla trasformazione dei propri corsi di studio, potranno, come previsto nello stesso comma, continuare a attivare i propri corsi nelle vecchie classi anche in carenza dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005 e anche se decorso il periodo relativo alla durata normale dei corsi stessi.

7. Attivazione dei corsi di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Come indicato all'art. 12, comma 1 del D.M. n. 544/2007, per quanto riguarda i corsi che le Università intendono attivare nelle vecchie classi, "restano confermate le disposizioni di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni"⁹. In relazione a tali corsi:

⁹ Vedi anche quanto indicato nella precedente nota n. 3, a pag. 4.



Ministero dell'Università e della Ricerca

- come è noto, le Università potranno proporre esclusivamente eventuali modifiche dei regolamenti didattici, entro il 31 gennaio c.a. Entro la stessa data, potranno essere proposte anche nuove istituzioni relativamente ai corsi di studio per i quali non sono state ancora definite le nuove classi;
- si confermano tutte le indicazioni operative per il calcolo dei requisiti minimi di docenza fornite nei precedenti anni accademici e disponibili sul sito internet del Ministero, www.miur.it. Atteso che l'applicazione concreta della regola di adeguamento del numero di docenti necessari al numero di immatricolati di cui al D.M. n. 15/2005 potrebbe in alcuni casi dare come esito un fabbisogno di docenza più elevato rispetto a quello richiesto dall'applicazione dei nuovi requisiti necessari, si ritiene che possa trovare generale applicazione la regola indicata nell'allegato B, punto 1.2, del D.M. n. 544/2007¹⁰.
- l'inserimento, degli stessi nella Off.F., previa verifica del rispetto dei requisiti minimi di docenza, dovrà essere ultimata, come è noto, entro il 15 aprile. Non potranno essere inseriti nella Off.F. corsi nelle vecchie classi successivamente a tale data, ad eccezione degli eventuali corsi di studio per i quali la relativa proposta di trasformazione non abbia ottenuto il parere favorevole del CUN (v. nota dell'Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre 2007)¹¹.

8. Università telematiche

In relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386 (linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007), alla sezione 4.11, nonché alle premesse del D.M. n. 544/2007, per i requisiti necessari di docenza per i corsi di studio delle Università telematiche "si provvederà secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286". Conseguentemente, "fino all'adozione del predetto regolamento continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni" (in particolare, il D.M. 23 marzo 2006, n. 203).

Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e fatto salvo quanto sarà previsto nello stesso, potrà essere consentito l'accesso con riserva (con riferimento anche a quanto indicato in conclusione del presente punto) nella Off.F. 2008/2009 dei corsi di studio delle Università telematiche, procedendo, in questo caso, in stretta analogia a quanto previsto per le altre Università¹². In particolare, le Università telematiche:

- che intendano procedere alla trasformazione dei propri corsi di studio, dovranno avere effettivamente conseguito (avendo proceduto al reclutamento dei docenti necessari) i piani di raggiungimento dei requisiti minimi già sottoscritti, entro il termine per l'inserimento nella Off.F. dei corsi stessi. La verifica del raggiungimento

¹⁰ In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. n. 544/2007; stesso ragionamento vale anche per i corsi di studio delle classi relative al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato, per i quali sono al momento confermati i requisiti di cui al D.M. n. 15/2005, anche se riordinati nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007. Per quanto riguarda i corsi relativi al servizio sociale, si precisa inoltre che la ulteriore riduzione di docenza di ruolo necessaria prevista dal D.M. n. 15/2005, "in presenza di specifiche convenzioni che prevedono la messa a disposizione di qualificato personale dei servizi territoriali", deve intendersi applicabile tanto alla classi di laurea che a quelle di laurea specialistica/magistrale.

¹¹ Anche per tali corsi, il loro successivo inserimento (con riferimento alla corrispondente vecchia classe) nella Off.F., sarà comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi.

¹² Vedi anche quanto indicato nella precedente nota n. 3, a pag. 4.



Ministero dell'Università e della Ricerca

dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 verrà condotta nella Pre-Off.F con le stesse modalità (e le stesse conseguenze, in caso di esito negativo di tale verifica) indicate al precedente punto 6 per le Università di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. n. 270/2004;

- che non intendano procedere alla trasformazione dei propri corsi di studio, applicheranno, come le altre Università, le stesse modalità operative di verifica indicate nei precedenti anni accademici (v. punto 7); qualora le stesse risultassero ancora in carenza dei requisiti minimi, analogamente alle Università di cui al predetto art. 5, comma 4, del D.M. n. 544/2007, le stesse potranno rinnovare la sottoscrizione del piano di raggiungimento, ancorché risulti decorso il termine indicato dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 203/2006, relativo alla durata normale dei corsi (cfr. anche il precedente punto 6, ultimo periodo).

E' altresì necessario sottolineare che la procedura di verifica del possesso dei requisiti necessari potrà essere reiterata, per lo stesso a.a. 2008/2009, in relazione a quanto verrà stabilito dal predetto regolamento e dagli eventuali provvedimenti conseguenti. Ove, in analogia alle altre Università, i nuovi requisiti si applicassero soltanto ai corsi delle nuove classi, la predetta verifica dovrà essere reiterata solamente per tali corsi. Al riguardo, si deve fare presente che, come per le altre Università (v. punto 6, inizio pag. 8), "una volta che si è proceduto alla trasformazione del corso in una delle nuove classi, lo stesso non è più attivabile nella corrispondente vecchia classe ..., ferma restando la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo". Si richiama anche l'attenzione su quanto indicato nell'ultimo periodo della ministeriale con la quale il presente allegato tecnico viene trasmesso.